

## **Chiarimento n. 6**

### **DOMANDA:**

Nel punto B dell'art. 3 pag. 2 del bando di gara, ove si indicano i parametri per la valutazione delle offerte, si prevede l'attribuzione di un punteggio qualora il concorrente dichiari la disponibilità ad assumere a tempo indeterminato un certo numero di unità addette al servizio.

Al riguardo, posto che la durata dell'appalto è di soli due anni, tale previsione, sia pure rimessa alla discrezionalità della società concorrente, viene a determinare una situazione poco favorevole sotto un duplice aspetto.

Di fatti, non dichiarando alcuna disponibilità alle assunzioni suddette, il concorrente si troverebbe comunque ad essere penalizzato sotto il profilo delle valutazioni tecniche.

Sotto un altro profilo, l'impiegato del concorrente ad assumere a tempo indeterminato tali risorse determinerebbe comunque un aggravio di costi sempre in ragione della temporaneità dell'affidamento, costi che graverebbero oltre la durata dell'appalto in caso di esito positivo.

Si pone inoltre l'attenzione su quanto previsto al punto 5 dell'art. 12 del Capitolato il quale prevede che. "Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicchè nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale".

Quanto sopra non sembrerebbe coerente con la previsione di codesta Stazione Appaltante di attribuire comunque un punteggio tecnico maggiore "predeterminando" la tipologia del rapporto di lavoro con le risorse da assumere.

Si chiede pertanto di confermare quanto meno la possibilità per l'affidatario che la durata del contratto di lavoro delle risorse da assumere possa ritenersi allineata con quella della concessione in oggetto e che lo stesso punteggio possa comunque attribuirsi al concorrente indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro; non si evince infatti l'eventuale "ratio" sottesa alla indeterminatezza della prestazione lavorativa.

### **RISPOSTA:**

Si precisa che la *ratio* della indeterminatezza del contratto di lavoro delle risorse da assumere di cui al punto B, articolo 3 del Bando di Gara, ad oggetto "Criteri di aggiudicazione", è rappresentata dalla necessità di assicurare quel determinato personale per tutta la durata del contratto. Infatti, in assenza, la Ditta partecipante al fine del punteggio potrebbe dare la disponibilità ad assumere il personale stesso per poi licenziarlo prima della fine della concessione.

Pertanto, tale indeterminatezza è legata alla scadenza effettiva dell'appalto che per esigenze del Comune, e comunque nel rispetto della legge, potrebbe essere prorogato.